



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 19/04/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

[REDACTED] Presidente e Relatore

[REDACTED], Giudice

[REDACTED], Giudice

in data 19/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 785/2021 depositato il 28/04/2021

proposto da

[REDACTED]
Difeso da
Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

ed elettivamente domiciliato presso l.coppola@avvocatinocera-pec.it

contro

Mt Spa - 02638260402

Difeso da
[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso segreteria@mtspa.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56188 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56189 IMU 2016

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

Resistente (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED] residente a Nocera Inferiore(SA), con atto notificato tramite PEC, in data 2.04.2021 alla società M.T.spa -concessionaria del Comune di Rende, con sede legale in Santarcangelo di Romagna ed inviato il 28.04.2021 alla Commissione Tributaria Provinciale adita,ricorreva contro i seguenti avvisi di accertamento esecutivo I.M.U.:

-n.56188, per l'anno 2015, prot. n. 953 del 30.07.2020, notificato in data 5.02.2021, di euro 2.416,00;

-n. 56189, per l'anno 2016, prot. n. 953 del 30.07.2020, notificato in data 4.02.2021, di euro 2.411,00.

Notifiche eseguite dalla società M.T.spa, nella qualità di concessionaria del Comune di Rende, ai sensi dell'art. 1, comma 797 e ss della legge n. 160, del 2019.

Parte ricorrente, eccepiva:

- che l'Ente notificatore, nonché accertatore,aveva agito in violazione di legge, ovvero, in difetto di legittimazione attiva, in quanto non risulterebbe iscritto nel relativo albo abilitante alla riscossione, per l'ambito territoriale della provincia di Cosenza.Violazione e falsa applicazione dell'art.46,del dpr n.602 del 29.09.1973;

- inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di accertamento senza l'intermediazione di pubblico ufficiale, all'uopo autorizzato. Violazione art. 1, comma 16, della legge n. 296 del 2006, n. 60 del dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 4 della legge n. 890, del 1982;

- inesigibilità del credito per intervenuta decadenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 11, della legge n. 504 del 1992 e della successiva legge n. 296, del 2006 e art. 25, dpr n. 602 del 1973, prescrizione;

- assenza di sottoscrizione autografa dell'atto impugnato;

- illegittimità dell'atto accertativo per difetto di motivazione.

Chiedeva,pertanto,l'accoglimento del ricorso,con vittoria delle spese di causa con distrazione,in favore dell'avvocato difensore,quale antistatario.

La società M.T. spa -concessionaria del Comune di Rende, si costituiva in giudizio con le controdeduzioni presentate via PEC, confermava il proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso ,con vittoria delle spese di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte preliminarmente, osserva che per effetto dell'art. 17-bis, del dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato "il reclamo e la mediazione", conclusosi con esito negativo, i termini di gg. 30 per la costituzione in giudizio di cui all'art.22 ,del dlgs 31.12.1992, n. 546, si sono protratti di giorni 90.

E' accolta la prima osservazione della ricorrente in merito alla carenza di competenza territoriale.

Il principio per cui è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento emesso dall'Ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, è valido anche dopo l'estinzione dell'Agente della riscossione "Equitalia", in riferimento all'automatico subentro ad essa del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposto dall'art. 1, del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225, del 2016.

La norma richiamata dalla ricorrente, art. 46 del dpr n. 602 ,del 29.09.1973, dispone:

1)"il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere, La delega può riguardare anche la notifica della cartella.

2) A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato". Norma aggiornata all'1.07.1999 .

La competenza territoriale dell'Agente della riscossione riveste un ruolo fondamentale per verificare e stabilire la legittimità degli atti riscossivi. Tanto è vero che la Suprema Corte, ha statuito la nullità radicale dell'atto esattoriale adottato dall'Agente della riscossione fuori dal proprio ambito di competenza territoriale (Cassazione Civile n. 10701/2018; n. 8049/2017).

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33862, del 17 novembre 2022, ha statuito il principio secondo cui "è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente,secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente e dall'altro, che giusta l'art.24 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce".

La predetta competenza dell'attività esattoriale è stabilita dagli artt. 31 e 58,del dpr n. 600 del 1973, in base al criterio del domicilio fiscale del contribuente che coincide con la residenza, salvo espressa differente elezione di domicilio,da parte del contribuente.Ciò si deduce facilmente, dal combinato disposto dall' articolo 12, comma 1, artt. 24 e 46 del dpr 602 del 1973, che dettano alcune linee guida in merito alla riscossione mediante ruolo:l'art. 12, stabilisce che l'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce;

--l'art. 24, prevede che l'ufficio consegni il ruolo al concessionario, oggi Agente della riscossione, dell'ambito territoriale cui esso si riferisce;

-l'art. 46,prevede che il concessionario cui sia stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori dal proprio ambito territoriale, debba delegare il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere. La delega riguarda la notifica di tutti gli atti esattoriali.

Ne consegue che l'Agente della riscossione può adottare, emettere e notificare atti soltanto con riferimento al domicilio fiscale di competenza del contribuente, essendo in caso contrario, irregolare e certamente viziato un atto emesso da agente della riscossione territorialmente incompetente.

Agli atti del processo, non risulta alcuna delega al concessionario competente territorialmente, per cui il ricorso è accolto.

Tutti gli altri motivi sono assorbiti da quanto sopra.

Considerate le difficoltà interpretative delle norme, le spese di causa sono compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Spese compensate.